



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 355 DEL 08.11.2022**

### **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA**

**Oggetto: aggiudicazione definitiva e stipula del contratto con la società Albacolor S.r.l. per l'acquisto di abbigliamento, scarpe e accessori da lavoro - CIG ZD238766BE;**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

**Visto** il contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2021;

**Considerato** che il predetto contratto, alla scadenza, è tacitamente prorogato fino alla concorrenza dei tre anni previsti dal DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

**Premesso che:**

- l'USRA intende procedere all'acquisto di abbigliamento, scarpe e accessori da lavoro, per il personale Amministrativo e Tecnico;

**Richiamata** la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

**Richiamate** le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;

**Atteso** che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

**Verificato** che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che:

- per l'affidamento del servizio in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);

**Richiamato** l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*;

**Considerato** che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese;

**Preso atto** che in data 06.08.2016 nell'ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla richiesta di offerta, denominata "Trattativa diretta";

**Considerato** che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di

partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

**Preso atto** che la "Trattativa diretta" viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative: Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) – D.Lgs n. 50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 – D.Lgs.n.50/2016;

**Preso atto** che la modalità di acquisto tramite "Trattativa diretta" riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto della fornitura o del servizio;

**Considerato** che, dato l'importo della prestazione richiesta e nel rispetto del principio di rotazione, si è ritenuto necessario procedere con una trattativa diretta per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

**Richiamata** la Determinazione a contrarre n.352 del 07.11.2022 con la quale si è disposto di avviare la "Trattativa Diretta" tramite MEPA determina a contrarre per l'acquisto per l'abbigliamento, scarpe e accessori da lavoro, è presente la società Albacolor S.r.l. Km. 90.800 Via Salaria per L'Aquila, 02015 Cittaducale, Rieti P.Iva e C.F. 00977540574, la quale ha manifestato la propria disponibilità a formulare l'offerta per l'esecuzione del servizio richiesto;

**Vista** la Trattativa Diretta n. 3278099 che riporta i dati generali della procedura;

**Considerato** che al termine ultimo di presentazione dell'offerta, la società Abacolor S.r.l. ha presentato offerta pari ad € 12.371,59 più IVA al 22% pari ad € 2.721,75 per un totale di € 15.093,34;

**Ritenuto** pertanto di aggiudicare definitivamente per l'acquisto di abbigliamento, scarpe e accessori da lavoro, è presente la società Albacolor S.r.l. Km. 90.800 Via Salaria per L'Aquila, 02015 Cittaducale, Rieti P.Iva e C.F. 00977540574;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula del contratto non si applicano gli ordinari termini dilatori nel caso di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Verificato** il certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INPS\_3234298442 ed eseguite con esito positivo le verifiche previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, agli atti di questa procedura;

**Stabilito** di procedere alla sottoscrizione del "Documento di stipula" generato automaticamente sul sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche inserite nell'appalto del servizio, prot. n. 0006895 del 08.11.2022;

**Ritenuto** di impegnare la somma di € 12.371,59 più IVA al 22% pari ad € 2.721,75 per un totale di € 15.093,34;

**Tenuto conto** che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sui fondi stanziamento "*Delibera Cipe n.88/2021 anno 2022- Spese connesse alla gestione ed il funzionamento*" che presentano la necessaria capienza;

**Visti** gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Considerato** che in attuazione della sopracitata normativa è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG): **ZD238766BE**;

**Considerato** che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, allo stato attuale con esito positivo, provvederà:

- a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

## DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza alle motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto e di approvare le operazioni relative alla gara telematica mediante “Trattativa Diretta” sul Mepa (Trattativa n. 3278099) per il servizio per l’acquisto di abbigliamento, scarpe e accessori da lavoro, è presente la società Albacolor S.r.l. Km. 90.800 Via Salaria per L’Aquila, 02015 Cittaducale, Rieti P.Iva e C.F. 00977540574;
2. di aggiudicare definitivamente il servizio ad Albacolor S.r.l. Km. 90.800 Via Salaria per L’Aquila, 02015 Cittaducale, Rieti P.Iva e C.F. 00977540574;
3. di procedere alla sottoscrizione del “Documento di stipula”, prot. n.0006895 del 08/11/2022, generato automaticamente sul sistema MEPA della CONSIP che riporta le clausole specifiche inserite nell’appalto del servizio;
4. di impegnare la somma di € 12.371,59 più IVA al 22% pari ad € 2.721,75 per un totale di € 15.093,34;
5. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente Determinazione si provvede a valere sui fondi stanziamento “*Delibera Cipe n.88/2021 anno 2022- Spese connesse alla gestione ed il funzionamento*” che presentano la necessaria capienza;
6. di dare atto che è stato acquisito il codice identificativo gara (CIG): **ZD238766BE**;
7. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione.

L’Aquila, 08 novembre 2022

Il Titolare dell’Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell’Aquila  
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provensano

